

## PROFESSIONISTI

---

### ***Il nuovo codice deontologico degli avvocati: garanzie per i clienti***

di Luigi Ferrajoli

Lo scorso 31 gennaio il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il nuovo **Codice deontologico** degli avvocati in attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell'ordinamento forense (la n. 247/2012), che entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo codice si compone di 73 articoli suddivisi in **sette titoli**: principi generali, rapporti con il cliente e la parte assistita, rapporti con i colleghi, doveri dell'avvocato nel processo, rapporti con i terzi e controparti, rapporti con le istituzioni forensi e disposizione finale.

Lo scopo del nuovo codice è innanzitutto la **tutela dell'interesse pubblico** al corretto esercizio della professione, interesse che esalta lo specifico ruolo dell'avvocato come attuatore del **diritto costituzionale di difesa** e garante della effettività dei diritti. A tal fine, in attuazione di quanto disposto nella legge di riforma, il codice prevede la tendenziale **tipizzazione degli illeciti disciplinari** e l'espressa indicazione delle **sanzioni** a corredo di ogni fattispecie, con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato.

Tra le novità si segnalano un impianto più moderno e **meno frastagliato**, che tiene conto non solo della **giurisprudenza** che si è formata in materia deontologica dal 1997 (data di entrata in vigore del primo codice forense) ad oggi, ma anche delle **previsioni disciplinari** sparse in diversi testi legislativi.

Particolare rilievo rivestono, rispetto alla versione precedente, le norme dedicate ai **“Rapporti con i clienti e la parte assistita”** che vengono collocate subito dopo i principi generali e prima delle norme dedicate ai rapporti con i colleghi, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle disposizioni.

In tale contesto è stato più puntualmente scandito il **momento genetico del rapporto** e dell'incarico professionale, con particolare riferimento agli obblighi informativi ed alla pattuizione del compenso; la previsione concernente il conflitto di interessi ne privilegia la nozione che lo raccorda al concetto di “potenzialità” e non a quello di “effettività”; l'accordo sulla definizione del compenso mutua la previsione da quella della legge n. 247/2012 e reinserisce il **divieto del patto di quota lite**; il dovere di corretta informazione è ora posto in relazione con il divieto di accaparramento di clientela.

Nel dettaglio i rapporti con la clientela sono resi più **trasparenti** ed improntati alla correttezza sin dall'atto di assunzione dell'incarico e sono previste **specifiche sanzioni** per la violazione di ogni obbligo imposto.

Anzitutto l'avvocato non dovrà consigliare **azioni inutilmente gravose** per il cliente e non dovrà suggerire comportamenti o atti illeciti, fraudolenti o nulli.

All'atto del conferimento dell'incarico il legale dovrà, pena l'applicazione di sanzioni, comunicare alla parte assistita le **caratteristiche della controversia**, le attività da espletare, le possibili ipotesi di **soluzione** nonché la possibilità di avvalersi del procedimento di **mediazione** previsto dalla legge. Dovrà essere, inoltre, comunicata la prevedibile **durata del processo**, informazione non semplice da individuare in maniera puntuale a causa degli attuali tempi della giustizia, gli oneri legati al processo e, se richiesto, il legale dovrà comunicare in forma scritta il **prevedibile costo** della prestazione da lui eseguita. L'avvocato dovrà anche rendere noti al cliente gli estremi della propria **polizza assicurativa**.

Il compenso può essere liberamente determinato tra le parti con il **limite del patto di quota lite**, sanzionato con la **sospensione** dall'esercizio della professione sino a sei mesi. Viene poi introdotto come obbligo deontologico il dovere di emettere i prescritti **documenti fiscali** ad ogni pagamento ricevuto.

Viene ribadito il divieto di **accaparramento della clientela**, mentre nel dare informazione sulla propria attività l'avvocato dovrà rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla **natura e ai limiti dell'obbligazione professionale**. Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi **non inerenti** l'attività professionale né l'indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell'avvocato.

Una ulteriore conferma della propensione del codice alla tutela della clientela è data, anche, dalla collocazione in questo contesto delle disposizioni sull'uso del **web** a fini informativi. L'Utilizzo dello strumento informatico è permesso mediante siti con dominio proprio, senza reindirizzamento, riconducibili alla persona dell'**avvocato**, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al **Consiglio dell'Ordine** di appartenenza; il sito non deve contenere **riferimenti commerciali o pubblicitari**.

Con il nuovo codice deontologico l'avvocatura ha voluto dare un segnale forte di **serietà, correttezza e responsabilità** sociale attraverso norme e sanzioni non certo espressione di istanze corporative ma veicolo del **pubblico interesse** al corretto esercizio di una professione in cui la difesa ha una funzione sociale ed è un mezzo di attuazione di diritti a **rilevanza costituzionale**.